

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

Dal punto di vista procedurale, il termine processuale, come definizione generale, è l'intervallo di tempo entro il quale determinati atti processuali devono essere eseguiti o, al contrario, sono vietati. La nozione di termine processuale è disciplinata dagli articoli 180-186 della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, e successive modifiche e integrazioni (entrata in vigore il 15 febbraio 2013).

Per quanto riguarda i vari tipi di termini applicabili nel contesto dei procedimenti civili, sono tutti classificati secondo il modo in cui gli stessi sono stati definiti; di conseguenza si possono avere termini di legge, giudiziari o convenzionali (indipendentemente dalla loro natura). I termini di legge sono quelli espressamente previsti dalla legge e sono in linea di principio fissi, ossia non possono essere abbreviati o prorogati dal giudice o dalle parti (ad esempio, il termine di cinque giorni per la notificazione di un atto giudiziario). In via eccezionale, la legge consente la proroga o l'abbreviazione di taluni termini di legge. I termini giudiziari sono invece quelli stabiliti dall'organo giurisdizionale in sede di trattazione delle cause, per la comparizione delle parti, l'audizione di testimoni, la presentazione di altre prove, ad esempio documenti, perizie, ecc. I termini convenzionali sono invece quelli che possono essere fissati dalle parti durante il giudizio di controversie e non richiedono l'approvazione dell'autorità giudiziaria.

A seconda della loro tipologia, i termini processuali possono essere imperativi (perentori) e dilatori (cosiddetti "proibitivi"), laddove i primi sono quelli entro i quali deve essere compiuto un determinato atto processuale (ad esempio, i termini entro i quali deve essere presentata un'impugnazione: appello, ricorso per cassazione, ecc.) mentre gli ultimi sono quelli durante i quali la legge vieta qualsiasi atto processuale.

Un altro criterio per la classificazione dei termini è relativo alla sanzione applicabile in caso di mancata osservanza; secondo tale classificazione i termini possono quindi essere perentori o ordinatori. I termini perentori, qualora non rispettati, influenzano sostanzialmente la validità degli atti processuali; mentre l'inosservanza dei termini ordinatori, sebbene non comporti necessariamente l'annullamento degli atti processuali, può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie per le parti incorse nella decadenza (termine per la pronuncia di una decisione, termine per la preparazione, ecc.).

Infine, in relazione alla loro durata, i termini possono essere calcolati in ore, giorni, settimane, mesi e anni e anche questa classificazione è prevista dall'articolo 181 del codice di procedura civile. Inoltre, vi sono casi particolari nei quali la legge non prevede specificamente un determinato termine (ora, giorni, ecc.), bensì indica un momento nel tempo per il completamento dell'atto processuale (ad esempio, nel caso dell'opposizione a un'esecuzione, che può essere depositata fino al momento dell'ultimo atto di esecuzione) oppure stabilisce disposizioni che indicano che l'atto deve essere eseguito "senza indugio" o "il prima possibile" o "con urgenza".

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Ai sensi del diritto rumeno, i giorni non lavorativi sono tutti i sabati e tutte le domeniche, ai quali si aggiungono le festività nazionali (festa nazionale: 1 dicembre, festa del lavoro: 1 maggio), oltre a importanti festività religiose (Natale: 25 e 26 dicembre; Pasqua: due giorni; Pentecoste: un giorno a seconda delle date del calendario; assunzione di Maria: 15 agosto, Sant'Andrea: 30 novembre) e a capodanno (1 e 2 gennaio).

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

Le norme applicabili in materia di termini sono quelle stabilite dagli articoli 180-186 del codice di procedura civile.

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

Ciascun termine è definito da un momento iniziale (*dies a quo*), un momento finale (*dies ad quem*) e una durata intermedia tra tali momenti.

Per quanto riguarda il momento iniziale, l'articolo 184, primo comma, del codice di procedura civile prevede che i termini decorrano dalla data di notificazione degli atti processuali, salvo diversa disposizione di legge.

Tuttavia, vi sono anche casi in cui la notificazione dell'atto processuale, stabilita come momento dal quale iniziano a decorrere i termini, può essere sostituita da atti processuali equivalenti (casi di equipollenza). Di conseguenza, la notificazione dell'atto processuale che avvia il decorso del termine viene sostituita, in alcuni casi, da altri provvedimenti che costituiscono il punto di partenza del decorso del termine (ad esempio, la richiesta di notificare atti processuali alla parte avversa, la presentazione di un'impugnazione o la notificazione di un atto di esecuzione).

In deroga alla regola generale, vi sono altresì casi in cui i termini iniziano a decorrere da momenti diversi da quello della notificazione, ossia: dalla sentenza (constatando la scadenza del termine di prescrizione, integrando la sentenza); dal riconoscimento delle prove (per la presentazione del numero o dell'elenco di testimoni richiesti entro cinque giorni); dalla pubblicazione di determinati documenti (per la pubblicità per la vendita di un edificio entro cinque giorni).

Per quanto riguarda il momento finale, esso è definito come il momento in cui viene raggiunto l'effetto del termine, che può coincidere con la fine della possibilità di eseguire l'atto per il quale era stato fissato un termine (per i termini acceleratori) oppure, al contrario, che può determinare/segnare il momento a partire dal quale diviene efficace il diritto di svolgere determinati atti processuali (per i termini dilatori).

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

Tra il momento iniziale e quello finale i termini decorrono, in linea di principio, in maniera continuativa senza alcuna possibilità di interruzione o sospensione.

Tuttavia, un eventuale impedimento dovuto a una circostanza che è al di là della volontà della parte, di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile, è un motivo per l'interruzione dei termini processuali. A tale caso specifico si aggiungono altre circostanze speciali (ad esempio, l'interruzione del termine di impugnazione - a norma dell'articolo 469 del codice di procedura civile). Nel contempo, la legge prevede anche che il termine processuale possa essere sospeso (come nel caso del termine di prescrizione - articolo 418 del codice di procedura civile). Qualora il termine venga interrotto ai sensi dell'articolo 186 del codice di procedura civile, in seguito alla cessazione dell'esistenza dell'impedimento, inizia a decorrere un termine invariabile di 15 giorni, indipendentemente dalla durata dell'interruzione del termine. In caso di sospensione, invece il termine continuerà a decorrere a partire dal momento della cessazione della sospensione e al termine verrà aggiunto anche il tempo trascorso prima della sospensione del termine stesso.

A norma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, l'atto processuale presentato entro il termine di legge tramite lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale o a un servizio di corriere espresso o a un servizio di comunicazione specializzato è considerato essere stato depositato entro il termine stabilito. Anche il documento presentato dalla parte interessata entro il termine di legge presso l'unità militare o presso l'ufficio amministrativo del luogo in cui

tale parte è detenuta è considerato depositato entro il termine stabilito. La ricevuta rilasciata dall'ufficio postale e la registrazione o certificazione da parte del servizio di corriere espresso, del servizio di comunicazione specializzato, dell'unità militare o dell'ufficio amministrativo del luogo presso il quale la parte interessata è trattenuta, se del caso, apposta sul documento presentato, costituiscono la prova della data in cui la parte interessata ha avviato l'atto.

6 Nel caso in cui l'accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell'accadimento è incluso nel calcolo del termine?

Ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile, i termini espressi in giorni sono calcolati secondo il sistema esclusivo, ossia secondo i giorni "liberi", senza prendere in considerazione né il giorno in cui il termine inizia a decorrere (*dies a quo*) né il giorno in cui esso cessa di decorrere (*dies ad quem*), e le norme applicabili sono quelle specificate in relazione al momento iniziale, come descritto nella sezione 4.

I termini espressi in giorni sono sempre calcolati in giorni interi; tuttavia l'atto può essere presentato soltanto entro le ore di lavoro dei servizi dell'organo giurisdizionale. Questa carenza può tuttavia essere risolta inviando l'atto processuale tramite posta, dato che il funzionario postale indica la data e i mezzi di comunicazione efficace al destinatario. Cfr. anche la risposta alla domanda 4.

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

Ad esempio, se una persona deve agire o riceve una notifica in data lunedì 4 aprile 2005 e le viene intimato di fornire una risposta entro 14 giorni dalla notificazione, ciò significa che la persona interessata deve rispondere prima di:

- i. lunedì 18 aprile (giorni di calendario); o
- ii. venerdì 22 aprile (giorni lavorativi)?

La risposta corretta è che il numero di giorni specificato include i giorni di calendario. L'interessato deve adottare misure efficaci entro il 18 aprile incluso.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

A norma dell'articolo 182 del codice di procedura civile, i termini espressi in anni, mesi o settimane terminano il giorno dell'anno, del mese o della settimana corrispondente al giorno di inizio.

Il termine che, decorrendo dal 29°, 30° o 31° giorno di un mese, termina in un mese che non contempla tale giorno, si considera cessato il giorno precedente di tale mese.

Il termine che scade in un giorno festivo o quando il servizio è sospeso verrà prorogato fino alla fine del primo giorno lavorativo seguente.

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade nel giorno corrispondente nell'ultima settimana o nell'ultimo mese o anno. Qualora l'ultimo mese non abbia un giorno corrispondente a quello in cui è iniziato il decorso del termine, quest'ultimo cessa l'ultimo giorno di tale mese. Quando l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

Sì, quando l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

L'articolo 184 del codice di procedura civile specifica che il termine processuale è interrotto e un nuovo termine inizia a decorrere dalla data della nuova notificazione nei seguenti casi:

qualora una delle parti sia deceduta - in questo caso, viene notificato un nuovo atto all'ultimo domicilio della parte deceduta, all'erede, senza indicare il nome e la posizione di ciascun erede;

qualora il rappresentante di una delle parti sia deceduto - in questo caso, viene notificato un nuovo atto alla parte interessata.

Il termine processuale non inizia a decorrere e, qualora sia iniziato a decorrere in precedenza, viene interrotto, in relazione alla parte che non ha la capacità di agire o che ha una capacità limitata di agire, fino a quando non viene nominata una persona per rappresentare o assistere tale parte, laddove opportuno.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

Sì, sono stati stabiliti termini speciali relativi a settori del diritto. Ai sensi del codice di procedura civile i termini generali per presentare un appello e un ricorso per cassazione sono di 30 giorni. In alcuni casi (procedimenti speciali), ad esempio, nel caso di un'ordinanza presidenziale, il termine per l'impugnazione è di cinque giorni, ossia un termine più breve rispetto a quello concesso per presentare un'impugnazione ai sensi del diritto comune.

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

La risposta è positiva, nel senso che, in alcuni casi eccezionali, la legge consente al giudice di prorogare il termine (ad esempio, di cinque giorni a norma degli articoli 469 e 490 del codice di procedura civile - rispettivamente in caso di appello e ricorso per cassazione) oppure di abbreviarlo (ad esempio a norma dell'articolo 159 del codice di procedura civile in relazione al termine di notificazione di un atto cinque giorni prima della data dell'udienza).

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l'interessato perde il beneficio di tale termine?

A norma dell'articolo 1087 del codice di procedura civile, nei procedimenti civili internazionali, l'organo giurisdizionale applica il diritto processuale rumeno salvo espressa disposizione contraria. Cfr. anche la risposta alle domande 5, 11 e 16.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

Come menzionato in precedenza, l'inosservanza di un termine perentorio incide sostanzialmente sulla validità degli atti processuali; mentre l'inosservanza di termini ordinatori, sebbene non comporti necessariamente l'annullamento degli atti processuali, può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie per le parti incorse nella decadenza (termini per la pronuncia di una decisione, termini per la preparazione, ecc.).

È probabile che il mancato rispetto dei termini processuali comporti l'applicazione di varie sanzioni, ossia quelle specificate qui di seguito:

la nullità dell'atto processuale;

la decadenza rispetto al termine previsto per l'esecuzione dell'atto processuale;

la scadenza della validità della richiesta presentata all'organo giurisdizionale;

la scadenza del termine di prescrizione sul diritto all'esecuzione forzata;

sanzioni pecuniarie;

sanzioni disciplinari;

l'obbligo di eseguire nuovamente o di modificare un atto compiuto senza alcuna formalità di legge;

l'obbligo di concedere un risarcimento alla parte lesa per violazione delle formalità procedurali.

L'articolo 185 del codice di procedura civile prevede che, qualora un diritto procedurale debba essere esercitato entro un determinato termine, l'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dal diritto, salvo diversamente statuito dalla legge. L'atto processuale effettuato dopo la scadenza del termine è nullo. Laddove la legge preveda l'interruzione di un atto processuale entro un termine, l'atto compiuto prima della scadenza del termine può essere annullato su richiesta della parte interessata.

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

L'articolo 186 del codice di procedura civile stabilisce che alla parte incorsa nella decadenza del termine sarà concesso un nuovo termine a condizione che essa dimostri che il ritardo è debitamente giustificato. La parte interessata dovrà effettuare l'atto processuale entro 15 giorni dalla data in cui è cessata

l'interruzione e, nel contempo, chiederà che le venga concesso un nuovo termine. Qualora la parte interessata cerchi di ottenere un rimedio, tale termine è il medesimo rispetto a quello previsto per presentare un'impugnazione. La richiesta di un nuovo termine sarà gestita dall'organo giurisdizionale competente che esamina la richiesta in merito al diritto non esercitato entro il termine. Laddove la colpa sia imputabile alla parte, non sono disponibili rimedi processuali.
Ultimo aggiornamento: 28/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.